

Sede legale: Via Cunfida, 20-00195 Roma
C. F. n° 97398710588
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO

Sito web: <a href="www.tridipudi.it">www.tridipudi.it</a>
mail: <a href="mailto:csanfilippo.presidente@tridipudi.it">csanfilippo.presidente@tridipudi.it</a>
pec: <a href="mailto:calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it">calogerosanfilippo@pec.tridipudi.it</a>
Tel. e fax 03411842118 Cell. 333 4662430

Tri D Pu D

II Presidente

PRESIDENTE della REPUBBLICA Fax 0646993125

CONSIGLIO SUPERIORE della MAGISTRATURA – R O M A Fax 06 4453734

MINISTRO della GIUSTIZIA – R O M A e-mail segreteria.ministro@giustizia.it

PRESIDENTE CORTE di APPELLO – BOLOGNA consiglio.giudiziario.ca.bologna@giustizia.it

PRESIDENTE del TRIBUNALE – PARMA e-mail <u>roberto.piscopo@giustizia.it</u>

e per conoscenza

GIUDICE di PACE di FIDENZA dr.ssa Maria Cristina Ferraresi

e-mail: gdp.fidenza@giustizia.it

Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Fidenza, dr.ssa Maria Cristina Ferraresi.

Nel prendere atto della delibera adottata da codesto onorevole consesso nella seduta del 13 aprile 2011 in ordine all'esposto di cui all'oggetto non posso che esprimere perplessità e disappunto nel constatare in quali mani sono andati a finire i diritti di un cittadino che invoca giustizia.

Se non ho capito male, ci troviamo di fronte ad un Giudice di Pace che, per ignoranza degli articoli 204 bis e 205 del codice della strada, adotta un provvedimento abnorme al di fuori di ogni schema processuale, sulla base di un errore macroscopico di grave e inescusabile negligenza, sanzionabile in via disciplinare perché avente per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere dal giudice nell'esercizio della sua funzione (Cass. Sez. Unite n. 20730/09), costringendo il destinatario di un verbale (albanese nullatenente) a ricorrere in Tribunale con difesa tecnica alquanto onerosa e il CSM, supremo organo disciplinare dei magistrati, togati e non, si permette di lasciarlo ancora al suo posto, valutando tale ignorantia legis come "censura ad attività giurisdizionale". Ogni commento appare superfluo.

In dieci anni ho avuto modo di inviare altri esposti al CSM (cfr: pratica numero 33/RE/2001 – pratica numero 196/RE/2001 – pratica num. 253/RE/2004), nonché, rispettivamente in data 22 giugno 2009 e 09 febbraio 2010, due esposti a carico del Giudice di Pace di Missaglia, avv. Guido Alberto Bagalà, al

quale, come "figlio d'arte giuridica" (genero di magistrato presso la Corte d'Appello di Milano, figlio di ex magistrato e cognato di magistrato del Pubblico Ministero di Milano), non è mancata la preparazione per discolparsi e allontanare l'ipotesi della responsabilità disciplinare. Ebbene, tali esposti sono stati archiviati tutti con la medesima motivazione: "trattandosi di censure ad attività giurisdizionale"; per correttezza non posso, però, negare che in codesto onorevole consesso almeno l'educazione di rispondere non manca, anzi è al primo posto, visto che, avendo indirizzato gli esposti anche ad altri organi costituzionali, ho potuto constatare che nessuno dei destinatari mi ha mai degnato di risposta.

Mi permetto all'uopo citare l'art. 1 del D.Lgs. 23.02.2006 che così recita: "il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza ed equilibrio, deve rispettare la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni e il comma 3 prevede che la violazione dello stesso articolo costituisce illecito disciplinare".

Di contro, conosco un solo caso in cui codesto Consiglio, nonostante si trattasse di censure ad attività giurisdizionale (sentenze vergate a mano con grafia illeggibile) abbia revocato dopo circa 15 anni di encomiabile servizio l'incarico ad un Giudice di Pace di Bergamo, ma, evidentemente, a quest'ultimo, non essendo "figlio d'arte giuridica", è mancata la preparazione per discolparsi e allontanare l'ipotesi della responsabilità disciplinare. Chissà se anche la dr.ssa Ferraresi è "figlia d'arte giuridica".

Ad majora!

Al Ministro della Giustizia, che mi legge in copia, mi permetto di dare un consiglio: se ritiene doveroso assumere la difesa d'ufficio del Premier Berlusconi è altrettanto doveroso non snobbare le tante persone martoriate da questa giustizia che a lui si rivolgono; solo così può risultare credibile.

Chi vota Berlusconi non lo fa per "pietas" verso "il Capo del Governo tartassato dalle toghe rosse", ma forse perché ha avuto modo di mettere piede almeno una volta in un Tribunale anche come testimone. Poiché la decisione del Giudice di Pace di Fidenza non è più appellabile, rebus sic stantibus, fino a quando in quell'Ufficio siede la dr.ssa Maria Cristina Ferraresi, non mi rimane che sconsigliare la proposizione di ricorsi avanti il giudice di pace di Fidenza anche quando si ritiene di avere ragione, onde scongiurare che altri utenti possano subire ingiustizie di tal guisa; e ciò farò soltanto con la pubblicazione della presente missiva unitamente all'esposto e alla decisione di codesto Consiglio nel mio sito web.

Lecco, 03 giugno 2011.

PER LA LOMBARDIA
(Dr.) Calogero Sanfilippo)